



COMUNE DI NESPOLO

PROVINCIA DI RIETI

C. F. 00113150577

Tel. 0765/98026

e-mail: segreteria@comune.nespolo.ri.it

pec: comunedinespolo@pec.it

www.comune.nespolo.ri.it

ORDINANZA N. 2 DEL 29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

**Oggetto: Modifica temporanea della viabilità veicolare nel centro abitato di Nespolo –
Regolamentazione temporanea della viabilità veicolare – divieto di transito su
Via Circonvallazione Ovest**

VISTA la richiesta acclarata al protocollo generale dell'Ente al nr.116 della data odierna, formulata

con la quale si chiedeva a codesta Amministrazione la possibilità di deviare il traffico veicolare e pedonale, per lavori edili, in Via Circonvallazione Ovest, nel tratto ricompreso tra la Ditta edile "società Marsi" ed il nr. cv 5 della suddetta via, il giorno 30/01/2026 dalle ore 08:30 alle ore 13:00;
PRECISATO che per la realizzazione della citata operazione, si è definito che per la giornata del 30 gennaio 2026 la via/P.zza interessata risulta essere Via Circonvallazione Ovest tratto sopra menzionato;

TENUTO CONTO che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi e che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati durante i lavori;

RILEVATA la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori di accogliere la richiesta e adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del DLgs n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo delle strade;

VISTO altresì l'articolo 7 del suddetto DLgs n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e inoltre, "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

ATTESO CHE, per garantire un ordinato svolgimento del traffico veicolare, si rende necessario modificare la vigente disciplina della circolazione, secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

VISTO il DLgs n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO il DLgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

ORDINA

- **IL DIVIETO DI TRANSITO veicolare il giorno 30 gennaio 2026, dalle ore 08:30 e fino alle ore 13:00, nel seguente tratto stradale: Via Circonvallazione Ovest, dal tratto antistante la Società Marsi fino al civico n. 5.**



L'area interessata dal divieto sarà resa nota mediante l'apposizione della specifica segnaletica mobile, che l'Ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopracitati segnali stradali. L'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica stradale temporanea, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima delle iniziative in programma. I divieti e le prescrizioni di direzione ed i percorsi obbligati, hanno valore per tutte le diramazioni ed accessi che interessano la manifestazione e le strade poste a monte ed a valle della medesima, interessate alla stessa deviazione. La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in conformità agli schemi segnaletici indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo". Sono autorizzate le deviazioni ed interruzioni, anche non comprese nell'elenco citato, che si rendono necessarie per consentire l'adozione del provvedimento suddetto. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di infortuni sul lavoro, sono a carico del richiedente, restando il Comune di Montefiore Aso ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale.

DEMANDA

All'esecuzione della presente Ordinanza gli organi di Polizia Stradale individuati nell'Art.12 del Codice della Strada. Il personale della Polizia Locale è autorizzato a modificare i termini di limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione della suddetta Ordinanza, qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo. Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza

e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

AVVERTE

Devono intendersi revocate le precedenti disposizioni in materia, incompatibili e/o in contrasto su quanto stabilito con il presente provvedimento. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione dell'adeguata segnaletica stradale per l'interruzione del traffico veicolare e l'interdizione della sosta, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
2. al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi tutti i cartelli, le transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche interessate dalla manifestazione ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
3. espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici e della normativa vigente in materia.

INFORMA

che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito alla segnaletica apposta entro 60 giorni con le formalità stabilite dall'art 74 del D.P.R. n. 495/92. Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso Giurisdizionale al T.A.R. del LAZIO entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso altresì ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

Di rendere noto al pubblico quanto sopra descritto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi; che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'Albo Pretorio;
- Alla Prefettura di Rieti;
- Al Comando di Polizia Locale di Nespolo;
- Al Comandante della Locale Stazione Carabinieri di Collalto Sabino;
- Alla Provincia di Rieti – Sez. Viabilità;

Dalla Residenza Municipale, addì 29 gennaio 2026

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Arch. Antonio Zaccchia



Antonio Zaccchia